

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 10 aprile 1974, n. 1000

L'azione popolare è finalizzata ad utilizzare l'iniziativa di qualsiasi elettore per riparare errori della pubblica amministrazione ed eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo.

L'elettore che non ha preso parte al giudizio di primo grado può proporre l'impugnazione della sentenza.

L'azione popolare rientra nelle azioni non trasmissibili in via ereditaria.

Omissis.

Per risolvere le questioni di legittimazione della Corrente, sollevate con i riassunti motivi, è necessario prendere in esame la natura ed il fondamento dell'azione che, il cittadino-elettore esercita mediante il ricorso previsto dall'art. 1 l. 23 dicembre 1966 n. 1147, con modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

Con tale ricorso si fa valere un'azione a rilevanza pubblica, che da tempo la dottrina ha inquadrato nello schema dell'azione popolare di tipo correttivo, siccome accordata in funzione di un interesse pubblico generale all'osservanza della legge ed al retto funzionamento di determinati organi di enti pubblici. Essa, quale tipica espressione degli ordinamenti costituzionali a base democratica, trova la sua ragione d'essere nell'opportunità di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino-elettore, diretta a riparare omissioni od errori della pubblica amministrazione in quanto pregiudizievoli del generale interesse e, nel campo che qui viene in considerazione, ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo.

Ora, come già questa Corte Suprema ha avuto occasione di rilevare (sent. 26 novembre 1953 n. 3594), diretto corollario della natura e delle finalità di tale azione è quello della fungibilità processuale dei soggetti legittimati ad esercitarla. Va, infatti, considerato che il cittadino-elettore nel proporre l'azione di cui trattasi assume la veste di attore popolare e, lungi dallo svolgere attività procuratoria, fa valere, *uti civis*, un diritto soggettivo appartenente non solo a sè, ma anche ad una determinata collettività elettorale (*gerit rem suam et publicam*). Si tratta, in altre parole, di una legittimazione per categoria propria degli status e, nella specie, di quello di cittadino-elettore di un determinato comune.

Sulla base di tale fungibilità dei soggetti legittimati all'esercizio dell'impugnazione in esame, già questo Supremo Collegio ha affermato che in tema di controversie sulla eleggibilità a consigliere comunale, l'elettore che non abbia preso parte ad un giudizio di primo grado può proporre impugnazione, a norma dell'art. 1 l. n. 1147 del 1966 cit. (sent. 13 maggio 1972 n. 1440 e sent. 19 luglio 1968 n. 2595) e può altresì intervenire nel giudizio già da altri iniziato (sent. 30 ottobre 1968 n. 3634).

Omissis.

La soluzione del problema postula quella della delicata questione relativa alla trasmissibilità, *mortis causa*, dell'azione popolare elettorale dal cittadino elettore che l'abbia proposta ai suoi eredi.

Questa Corte ritiene che la questione debba essere risolta in senso negativo.

La qualità di erede è idonea a produrre, potenzialmente, l'acquisto di tutte le posizioni giuridiche, attive e passive, pertinenti al *de cuius*, incluse le azioni giudiziarie da lui promosse, semprechè si tratti di posizioni trasmissibili. I diritti e, in generale, le posizioni giuridiche rispetto alle quali è possibile il verificarsi di un fenomeno successorio sono tutte quelle cui la legge attribuisce la trasmissibilità, perchè non strettamente inerenti alla persona del titolare. Ma, rispetto a delle posizioni d'interesse così collegate ad una determinata persona, per cui non è possibile concepirne la sopravvivenza dopo la scomparsa del titolare nè la loro trasmissione ad altro soggetto, si è in presenza di azioni intrasmissibili per successione *mortis causa*, così come sono insuscettibili di cessione.

Nella categoria di tali azioni intrasmissibili va inquadrata, a giudizio di questa Corte, quella popolare elettorale d'impugnazione, perchè la sua intima inerenza alla persona del cittadino-elettore si ricollega alle sue scelte politiche ed a motivi ideologici che implicano una valutazione soggettiva di determinate situazioni. Si tratta, in altre parole, di un complesso d'interessi strettamente personale del cittadino-elettore ed al quale l'erede ben può essere del tutto estraneo. Al riguardo, è sufficiente sottolineare - senza che sia necessario far ricorso al concetto di status di cittadino-elettore che la rilevanza della posizione del titolare dell'azione elettorale discende dall'appartenenza ad una determinata collettività organizzata.

Nè vale opporre il carattere universale della successione ereditaria (arg. ex. art. 588 c.c.), perchè l'acquisto da parte dell'erede dell'*universum ius* si riferisce ai rapporti di natura patrimoniale, tanto vero che l'eredità, intesa

oggettivamente, è l'universo patrimoniale del defunto, cioè la totalità dei rapporti patrimoniali, stretti da un vincolo che dà al complesso il carattere unitario dell'universitas.

E, nella specie - va sottolineato - esula qualsiasi componente patrimoniale, non avendo la Corrente avanzato alcuna pretesa diretta al ricupero delle spese processuali sostenute dal coniuge nel promuovere l'azione elettorale di cui trattasi.

Nè, ad orientare diversamente il giudizio di questa Suprema Corte vale l'argomento svolto dalla Corte di merito per riconoscere la legittimazione degli eredi. Tale argomento, infatti, è viziato da petizione di principio, perchè muove dalla non dimostrata affermazione della possibilità da parte dell'eletto di riassumere il giudizio nei confronti degli eredi dell'elettore che ha proposto l'azione d'impugnazione.

Omissis.